

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI AFFARI ESTERI

8.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI GIOVEDÌ 13 GIUGNO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **POLVERELLI**

INDICE

	<i>Pag.</i>
Comunicazioni del Presidente.	197
Saluto al Ministro degli affari esteri	197
Disegni di legge (<i>Discussione ed approvazione</i>):	
Estensione al luogotenente generale in Albania della facoltà di autorizzare l'uso del mezzo di trasporto aereo per i viaggi di servizio	197
Modificazione delle disposizioni concernenti l'ordinamento dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero	198
Immissione in ruolo degli idonei del concorso per la carriera diplomatico-consolare bandito con decreto ministeriale 7 dicembre 1938-XVII	198

La riunione comincia alle 11,30.

È presente il Sottosegretario di Stato per gli affari albanesi, Benini.

MELCHIORI, *ff. di Segretario*, legge il verbale della riunione precedente, che è approvato.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE comunica che sono stati concessi congedi ai Camerati: Arosio, Ba-

sile, Gardini, Giacomelli, Marchi, Susmel, Tumedei, Verdi, Vincenzini.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Saluto al Ministro degli affari esteri.

ASQUINI rivolge un saluto augurale al Ministro degli Esteri Galeazzo Ciano, accorso alle armi. (*Vivissimi, prolungati applausi*).

Discussione del disegno di legge: Estensione al Luogotenente generale in Albania della facoltà di autorizzare l'uso del mezzo di trasporto aereo per i viaggi di servizio. (859)

PRESIDENTE riferisce in luogo del Relatore Arosio, e ricorda come, finora, la concessione dell'uso del veicolo aereo per i dipendenti dello Stato sia stata conferita soltanto in seguito ad autorizzazione motivata, dal Ministro competente. Poichè tale prassi costituisce un serio intralcio dato l'attuale stato dei mezzi di trasporto in Albania, la proposta di cui al disegno di legge, si rivela più che opportuna, necessaria.

Pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Discussione del disegno di legge: Modificazione degli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1801, concernente l'ordinamento dell'Istituto Nazionale per le relazioni culturali con l'estero. (860)**

PRESIDENTE riferisce, in luogo del relatore Gardini, accennando agli scopi e alla struttura dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero. Illustra l'opportunità di modificare la composizione del Consiglio di direzione dell'Istituto in modo da includervi i rappresentanti del Partito, dei Ministeri interessati, delle Confederazioni e di ogni altra istituzione diretta agli stessi scopi dell'I. R. C. E.

Altra modifica proposta dal disegno di legge è quella riguardante il miglioramento degli organi di coordinamento tra l'I. R. C. E. e il Ministero.

Viene disposta, infine, la costituzione di un centro nazionale di collaborazione fra enti ed amministrazioni, col compito di provvedere, sempre attraverso gli organi dell'I. R. C. E., alla diffusione del pensiero italiano oltre le frontiere.

Confida che così modificato, l'Istituto potrà meglio assolvere, con i suoi organi rinnovati, al mandato che la fiducia del Governo fascista gli ha commesso.

Pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Immissione in ruolo degli idonei del concorso per la carriera diplomatico-consolare bandito con decreto ministeriale 7 dicembre 1939-XVIII. (871)

PRESIDENTE riferisce in luogo del Relatore Baroni, rilevando le alte benemeritenze del nostro personale diplomatico-con-

lare, e l'alto senso di responsabilità che esso ha dimostrato ovunque espliciti la sua opera. Ma l'attuale numero di questo personale è, per la sua esiguità, assolutamente sproporzionato ai compiti imposti dalla continua ascesa del Paese, sotto l'impulso vivificante del Regime.

Il disegno di legge in esame fa delle proposte abbastanza caute e discrete, dato che il personale dovrà esser tratto dagli idonei dell'ultimo concorso del dicembre 1939, da elementi cioè che hanno dato ottime prove e per capacità e per cultura. Ne propone quindi l'approvazione.

BARBIELLINI-AMIDEI esprime il dubbio che, coprendo i posti disponibili con gli idonei di un concorso svoltosi tempo addietro, possa precludersi la possibilità di immissione di giovanissime energie, e cioè dei nuovi laureati dopo quel periodo.

BENINI, *Sottosegretario di Stato per gli Affari albanesi*, rassicura il Consigliere Barbiellini, ricordando i brillanti risultati offerti dal concorso, il che peraltro non pregiudica la possibilità di ulteriori concorsi in relazione specialmente alle crescenti esigenze del servizio. Ricorda in proposito come, negli ultimi tempi, il Sottosegretario di Stato per gli affari Albanesi abbia dovuto ricorrere, per assolvere ai suoi compiti, all'opera di funzionari di altre amministrazioni.

BARBIELLINI-AMIDEI si augura che il provvedimento rivesta assoluto carattere di eccezione.

ASQUINI si associa.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

La riunione termina alle 12,20.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Estensione al Luogotenente Generale in Albania della facoltà di autorizzare l'uso del mezzo di trasporto aereo per i viaggi di servizio. (859)

ARTICOLO UNICO.

La facoltà di autorizzare l'uso del mezzo di trasporto aereo per viaggi di servizio, conferita dall'articolo 1° del Regio decreto-legge 19 agosto 1938-XVI, n. 1518, al Ministro competente, è estesa al Luogotenente generale di S. M. il Re Imperatore in Albania, per i viaggi di servizio da effettuarsi in detto Stato.

Modificazione delle disposizioni concernenti l'ordinamento dell'Istituto Nazionale per le relazioni culturali con l'estero. (860)

ARTICOLO UNICO.

Gli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge 27 gennaio 1938-XVI, n. 48, convertito nella legge 19 maggio 1938-XVI, n. 917 e successive modificazioni vengono modificati come segue:

Art. 2. — All'Istituto è preposto un Consiglio di direzione composto dal presidente, che è il Ministro della cultura popolare, e dei seguenti membri:

- a) due rappresentanti del Ministero degli affari esteri;
- b) due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
- c) due rappresentanti del Ministero delle corporazioni;
- d) due rappresentanti del Ministero della cultura popolare;
- e) un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;
- f) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;
- g) un rappresentante della Reale Accademia d'Italia;
- h) tre rappresentanti le Organizzazioni sindacali, uno per la Confederazione nazionale fascista professionisti ed artisti, uno per i datori di lavoro e uno per i lavoratori, da designarsi questi ultimi dal Ministero delle corporazioni;
- i) un rappresentante dell'Istituto nazionale di cultura fascista;

l) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche.

I membri del Consiglio di direzione sono nominati con decreto Reale e durano in carica tre anni. Fanno parte di diritto del Consiglio di direzione anche i presidenti delle Commissioni di cui all'articolo 3.

Alle sedute del Consiglio di direzione dell'Istituto vengono chiamati a partecipare, limitatamente alle materie di propria competenza, il direttore generale degli affari Europa e Mediterraneo e degli affari transoceanici del Ministero degli affari esteri, un rappresentante del Ministero dell'Africa italiana, il direttore generale delle Accademie e biblioteche del Ministero dell'educazione nazionale e un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Consiglio designa nel suo seno un vice presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, ed esercita le funzioni che gli saranno delegate dal presidente.

Art. 3. — In seno all'Istituto saranno costituite speciali Commissioni ciascuna delle quali avrà il compito di curare le relazioni culturali con l'estero per determinati rami, in applicazione delle direttive e dei programmi adottati dal Consiglio di direzione.

Le Commissioni sono costituite con deliberazione del Consiglio di direzione che ne designa il presidente ed i membri.

Immissione in ruolo degli idonei del concorso per la carriera diplomatico-consolare bandito con decreto ministeriale 7 dicembre 1939-XVIII. (871)

ARTICOLO UNICO.

È concessa facoltà al Ministro per gli affari esteri di assumere in servizio in qualità di volontari diplomatico-consolari i candidati dichiarati idonei nel concorso per esami per la carriera diplomatico-consolare bandito con decreto ministeriale 7 dicembre 1939-XVIII, secondo l'ordine della graduatoria degli esami e fino alla concorrenza dei posti vacanti in ruolo alla data del 15 giugno 1940-XVIII.

